

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore OSSICINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1988

Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università

ONOREVOLI SENATORI. — Nella passata legislatura fu presentato il disegno di legge n. 1374 dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e per la funzione pubblica. Tale disegno di legge veniva incontro a precise esigenze maturate nel tempo. C'è stato un lungo lavoro di Commissione e di un Comitato ristretto che ha portato ad un testo concordato. Data l'urgenza della materia, tale disegno di legge si ripresenta nel testo concordato dal Comitato ristretto e approvato in quella sede dal Governo.

Questa iniziativa è volta a sanare una realtà ormai inaccettabile e ad attribuire finalmente all'educazione fisica e sportiva un giusto rilievo culturale nel mondo della scuola.

Il testo, che nasce da una serie di precedenti iniziative, intende superare il sistema instaurato con la legge n. 88 del 1958, la quale — pur attribuendo grado universitario agli Istituti superiori di educazione fisica — non creava dei veri e propri corsi di laurea.

Tale situazione fa sì che il nostro sia uno dei pochi Paesi che non preveda una facoltà di laurea in educazione fisica e sportiva e che disponga di un unico istituto statale, con sede a Roma, e di vari istituti pareggiati, tutti di durata triennale. Tra l'altro si sono create realtà fortemente differenziate tra un istituto e l'altro per quanto riguarda la prevalenza da assegnare agli insegnamenti tecnico-addestrativi o a quelli scientifico-culturali, che tale disegno di legge consentirà di superare.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I punti qualificanti del presente testo riguardano a nostro avviso: l'istituzione del dipartimento di educazione fisica e sportiva per lo svolgimento dei corsi di laurea di durata quadriennale e dei dottorati di ricerca; l'introduzione di due indirizzi, rispettivamente pedagogico-sportivo e per la ginnastica differenziata e riabilitativa; la previsione di modalità di ammissione ai corsi di tipo concorsuale; la programmazione degli accessi, determinata dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale riforma, in sintesi, mira a creare nuove figure di docenti dotati di un'istruzione a livello universitario che li abiliti a rendere un servizio fondamentale alla società, non solo

nel campo dell'educazione fisica in senso sportivo, ma anche in direzione della riabilitazione dei soggetti portatori di *handicaps*, funzione finora svolta esclusivamente e senza alcuna regolamentazione da scuole riabilitative private.

Sappiamo che il Comitato ristretto ha consultato tutte le numerose categorie interessate a tale settore raggiungendo soluzioni concordi sulle questioni più controverse ed anche per quanto riguarda le delicate norme transitorie concernenti il personale docente.

Siamo quindi convinti che il presente testo, pur perfettibile, costituisca una seria e organica risposta ai gravi problemi dell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Gli studi e la ricerca scientifica nel campo dell'educazione fisica e sportiva hanno il fine di promuovere il progresso delle scienze attinenti all'educazione fisica e sportiva e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione di coloro che in tale campo intendono dedicarsi alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni che richiedono una formazione nell'ambito universitario a livello di laurea.

2. Essi si svolgono presso le Università degli studi nei dipartimenti di educazione fisica e sportiva previsti dalla presente legge e nei limiti di cui all'articolo 3.

Art. 2.

(Dipartimenti di educazione fisica e sportiva)

1. I dipartimenti di educazione fisica e sportiva organizzano settori di ricerca omogenei per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, nonché gli insegnamenti per lo svolgimento dei corsi di laurea o di dottorato di ricerca in educazione fisica e sportiva.

Art. 3.

(Istituzione)

1. L'istituzione dei dipartimenti di educazione fisica e sportiva avviene sulla base delle indicazioni del piano di sviluppo dell'Università, per un numero non superiore a quello indicato nel predetto piano, nell'ambito degli

stanziamenti all'uopo destinati, ed è disposta dagli statuti delle Università con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sentita anche la commissione di ateneo di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Università deve disporre di professori di ruolo e di ricercatori, che afferiscono al dipartimento, e di personale non docente da assegnare al dipartimento stesso, in misura idonea all'efficace svolgimento della ricerca e dei corsi, nonchè, direttamente o mediante convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, delle necessarie strutture e attrezzature.

3. Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di un quinquennio è compatibile la contemporanea appartenenza ad un dipartimento o ad un istituto e l'afferenza al dipartimento di educazione fisica e sportiva.

CAPO II.

ORDINAMENTO DIDATTICO E RICERCA SCIENTIFICA

Art. 4.

(Corsi di studio)

1. I dipartimenti di educazione fisica e sportiva organizzano il corso di laurea in educazione fisica e sportiva, distinto per indirizzi secondo quanto previsto nell'articolo 5, ed il corso di dottorato di ricerca.

2. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la laurea in educazione fisica e sportiva.

3. La tabella II annessa al citato regio decreto è modificata nel senso che agli istituti superiori di educazione fisica sono sostituiti i dipartimenti di educazione fisica e sportiva.

Art. 5.

(Indirizzi del corso di laurea)

1. Il corso di laurea in educazione fisica e sportiva ha la durata di quattro anni ed è ordinato secondo i seguenti indirizzi:

- a) pedagogico-sportivo per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva;
- b) per l'educazione fisica differenziata e la rieducazione motorio-funzionale.

Art. 6.

(Ordinamento didattico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, verrà determinato l'ordinamento degli studi del corso di laurea, con l'indicazione delle discipline necessarie al conseguimento della laurea, con riferimento agli indirizzi di cui all'articolo 5, delle modalità di frequenza e degli esami di profitto e di laurea.

2. Alle tabelle relative agli insegnamenti di ciascun corso di laurea o di diploma annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, va aggiunta la tabella relativa alla laurea in educazione fisica e sportiva.

Art. 7.

(Ammissione)

1. L'ammissione al primo anno del corso di laurea in educazione fisica e sportiva avviene mediante concorsi distinti per ciascun indirizzo su un numero di posti determinato ai sensi dell'articolo 8. Sono ammessi ai concorsi coloro i quali siano in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado valido, secondo le vigenti disposizioni, per l'immatricolazione ai corsi di studio universitari.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono per titoli ed esami. Gli esami comprendono una prova scritta di carattere scientifico-culturale ed una prova pratica di accertamento attitudi-

nale. Le prove di ammissione all'indirizzo di cui all'articolo 5, lettera a), sono precedute da una visita medica intesa ad accertare l'idoneità fisica del candidato allo svolgimento di attività di educazione fisica e sportiva.

3. Sono ammessi al primo anno di corso coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, siano utilmente collocati nella graduatoria di merito in base al punteggio complessivo della prova scritta, della prova attitudinale e dei titoli.

4. I criteri per lo svolgimento e la valutazione della visita medica, delle prove dei concorsi e dei titoli sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Art. 8.

(Programmazione degli accessi)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, in base agli obiettivi del piano di sviluppo dell'Università, e con particolare riguardo ai prevedibili sbocchi professionali, stabilisce ogni anno, con proprio decreto, il numero complessivo dei posti da mettere a concorso per le immatricolazioni suddivisi tra i due indirizzi del corso di laurea e ripartiti tra le singole Università in relazione alle capacità ricettive segnalate dai dipartimenti di educazione fisica e sportiva.

2. Il passaggio da un indirizzo all'altro nell'ambito del corso di laurea della stessa Università, nonché il trasferimento ad altra Università può avvenire per compensazione al fine di non alterare il numero programmato per ciascun indirizzo sulla base dei criteri di cui al comma 1.

Art. 9.

(Dottorato di ricerca)

1. Il dottorato di ricerca in educazione fisica e sportiva, titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica, si consegue secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

CAPO III.

ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO

Art. 10.

(Organi del dipartimento)

1. Sono organi del dipartimento di educazione fisica e sportiva: il direttore, il consiglio e la giunta. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.

2. Il direttore è eletto fra i professori ordinari e straordinari che afferiscono esclusivamente al dipartimento.

3. Il consiglio di dipartimento esercita anche le attribuzioni del consiglio di corso di laurea previste dall'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Quando esercita tali attribuzioni, il consiglio di dipartimento è integrato dai professori a contratto e da una rappresentanza di tre studenti, elevabili a cinque qualora gli studenti iscritti al corso di laurea superino il numero di 2.000.

4. Il consiglio di dipartimento delibera per tutte le questioni attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori e alla richiesta di nuovi posti di ruolo in relazione alle disponibilità di posti di professore di ruolo che ai sensi della presente legge possono essere assegnati al dipartimento. In tal caso il consiglio è composto da tutti i professori ordinari e straordinari, qualora trattisi di posti appartenenti a tale fascia di docenti, e dai professori ordinari, straordinari e associati, qualora trattisi di posti appartenenti a questa ultima fascia di docenti.

Art. 11.

(Attività didattica)

1. Gli insegnamenti ufficiali del corso di laurea sono affidati ai professori ordinari, straordinari o associati che afferiscono al dipartimento, purchè siano compresi nel raggruppamento concorsuale di cui fa parte la disciplina di titolarità del docente.

2. Le attribuzioni didattiche ai professori e ai ricercatori possono essere, a loro richiesta, aggiuntive ovvero sostitutive delle rispettive attività didattiche di cui sono titolari, con l'osservanza in ogni caso dei limiti dei doveri didattici stabiliti rispettivamente dall'articolo 10 e dall'articolo 32, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. In caso di indisponibilità di professori di ruolo della stessa Università da utilizzare ai sensi dei commi 1 e 2, per lo svolgimento di insegnamenti del corso di laurea, possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in via prioritaria a professori della stessa Università, e in mancanza a professori di altra Università, intendendosi sostituito il consiglio di dipartimento al consiglio di facoltà.

4. Qualora sia comprovata l'impossibilità a provvedere con le modalità di cui al comma 3, il consiglio di dipartimento può provvedere a conferire gli insegnamenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

5. I dipartimenti possono avvalersi dei professori a contratto nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

6. Per lo svolgimento di attività di carattere tecnico-addestrativo connesse agli insegnamenti ufficiali, il rettore, su richiesta del consiglio di dipartimento, può stipulare contratti di diritto privato con personale esperto particolarmente qualificato.

7. I contratti di cui al comma 6 non possono avere durata superiore a quattro anni. Per quanto non diversamente disposto si applicano ai predetti contratti le disposizioni di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

8. Per le esigenze degli insegnamenti che non trovano corrispondenza in studi impartiti nelle facoltà, il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta del consiglio di dipartimento, e sentito il Consiglio universitario nazionale, assegna all'organico delle Università posti di professore da destinare al dipartimento di educazione fisica e sportiva. Tali posti sono prelevati da quelli previsti dagli articoli 3 e 20

del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Art. 12.

(Autonomia del dipartimento)

1. Il dipartimento di educazione fisica e sportiva ha autonomia finanziaria e amministrativa e dispone di personale tecnico e amministrativo per il suo funzionamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

CAPO IV.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

(ISEF statale di Roma)

1. Presso la seconda Università degli studi di Roma è istituito il dipartimento di educazione fisica e sportiva. Il patrimonio dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) statale di Roma è trasferito, con vincolo di destinazione alle attività del dipartimento, alla seconda Università di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto ISEF.

Art. 14.

(ISEF pareggiati)

1. Nella prima applicazione della presente legge, e fino all'adozione del secondo piano di sviluppo dell'Università, l'istituzione dei dipartimenti di educazione fisica e sportiva avviene secondo le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi.

2. Le Università statali e non statali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono stipulare convenzioni con gli ISEF pareggiati esistenti che hanno la sede principale o sezioni staccate nella stessa città sede dell'Università, per la trasformatio-

ne dei predetti ISEF o delle loro sedi staccate in dipartimenti di educazione fisica e sportiva delle Università.

3. Sono mantenuti a favore dell'Università l'eventuale assegnazione in uso gratuito e le eventuali destinazioni degli immobili di proprietà di altri enti e restano validi gli impegni assunti da enti pubblici o privati o persone fisiche, che risultino come eventuali residui attivi dopo la liquidazione degli ISEF pareggiati.

4. Gli ISEF pareggiati, che nel termine di cui al comma 2 non stipulino le predette convenzioni, sono gradualmente soppressi al termine della durata legale del corso di studio degli studenti che vi risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(Adeguamento degli statuti universitari, attività degli ISEF, prosecuzione degli studi)

1. La seconda Università di Roma e le Università che hanno stipulato la convenzione di cui all'articolo 14, comma 2, dovranno provvedere, entro sei mesi dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, ad adottare le conseguenti modifiche statutarie in conformità a quanto previsto nella presente legge.

2. L'ISEF statale di Roma e gli ISEF pareggiati continuano a svolgere la loro normale attività fino all'attivazione del primo anno del corso di laurea in educazione fisica e sportiva presso i dipartimenti istituiti ai sensi degli articoli 13 e 14. Con l'attivazione del primo anno del corso di laurea i predetti ISEF sono soppressi e i dipartimenti di educazione fisica e sportiva dovranno istituire corsi speciali per gli studenti già iscritti agli ISEF che intendano completare il corso di studio secondo il precedente ordinamento, purchè rimangano in corso.

3. Gli studenti iscritti ai corsi degli ISEF secondo il precedente ordinamento, compresi coloro che non abbiano conseguito il diploma nel periodo di normale durata dei corsi stessi, sono ammessi, a domanda, a proseguire gli studi per il conseguimento della laurea in educazione fisica e sportiva con le abbreviazio-

ni di corso stabilite, caso per caso, dai competenti organi accademici.

Art. 16.

(Docenti degli ISEF)

1. Ai docenti incaricati dello svolgimento dei corsi in materie scientifico-culturali presso gli ISEF si applicano le norme del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

2. I docenti incaricati dello svolgimento di corsi in materie tecnico-addestrative presso gli ISEF conservano l'incarico fino all'espletamento della prima tornata dei concorsi ad associato relativi alle discipline di cui è impartito l'insegnamento presso i dipartimenti di educazione fisica e sportiva.

3. Il Consiglio universitario nazionale formula i raggruppamenti delle discipline il cui insegnamento è impartito presso i dipartimenti di educazione fisica e sportiva, tenuto conto dello statuto dell'ISEF statale di Roma.

Art. 17.

(Inquadramento del personale non docente)

1. Il personale non docente di ruolo dell'ISEF di Roma è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Università statali ed è assegnato al dipartimento di educazione fisica e sportiva istituito presso la seconda Università di Roma.

2. Il personale non docente di ruolo in servizio senza soluzione di continuità, dalla data del 1° novembre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli ISEF pareggiati, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro due mesi dalla data di soppressione dell'ISEF di appartenenza, nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Università statali o non statali con le quali siano state stipulate le convenzioni previste dall'articolo 14, restando assegnati ai dipartimenti di educazione fisica e sportiva istituiti dalle medesime.

3. Il servizio prestato dal personale non docente dell'ISEF, in posizione di ruolo e non di ruolo, antecedentemente alla data degli inquadramenti previsti dai commi 1 e 2, è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

4. Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica funzionale e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile, il maggior trattamento economico eventualmente goduto.

5. Le dotazioni organiche di qualifica di cui all'articolo 87 della legge 11 luglio 1980, n. 312, saranno aumentate fino alla concorrenza delle unità di personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 88 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 18.

(Ricongiunzione del trattamento di buonuscita)

1. Nei confronti del personale docente e non docente già dipendente da enti universitari non statali inquadrato ovvero immesso nei corrispondenti ruoli o qualifiche funzionali del personale delle Università statali, e viceversa, trova applicazione, ai fini della ricongiunzione del trattamento di buonuscita, la disciplina contenuta nell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. Il personale dipendente da enti universitari soppressi, al quale sia stata liquidata l'indennità di fine servizio a carico degli enti di provenienza, potrà chiedere la ricongiunzione, ai fini previdenziali, del precedente servizio con quello statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla successiva data di inquadramento o di immissione in ruolo, mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 19.

(Diplomati degli ISEF)

1. I diplomi conseguiti negli ISEF in conformità al precedente ordinamento conservano il valore loro attribuito da tale ordinamento.

2. Coloro che sono in possesso del diploma rilasciato dagli ISEF, o dei titoli equipollenti, compresi i diplomi conseguiti presso la Scuola Centrale dello Sport di Roma, sono ammessi, a domanda, al corso di laurea in educazione fisica e sportiva, indirizzo pedagogico-sportivo, senza effettuare gli esami e la visita di cui all'articolo 7, comma 2.

3. Sono ammessi, a domanda, al corso di laurea in educazione fisica e sportiva, indirizzo per l'educazione fisica differenziata e la rieducazione motorio-funzionale, coloro che sono in possesso dei diplomi universitari rilasciati dalle Scuole di indirizzo affine, o dei titoli equipollenti.

4. Non si applicano agli studenti di cui ai commi 2 e 3 i limiti numerici previsti dall'articolo 8.

5. I dipartimenti determinano quali esami dovrà sostenere ciascun diplomato, sulla base degli studi compiuti, per conseguire la laurea. La dissertazione finale è sempre obbligatoria.

6. I dipartimenti determinano, altresì, per ciascun candidato, la eventuale abbreviazione del corso di laurea rispetto alla durata ordinaria prevista dall'articolo 5.

Art. 20.

(Norme finali)

1. L'ordinamento degli studi di cui alla presente legge entra in vigore l'anno accademico successivo a quello in cui sarà stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica previsto nel comma 1 dell'articolo 6 e viene attuato gradualmente, a partire dal primo anno, il corso di laurea presso i dipartimenti ove costituiti.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio di dipartimento di educazione fisica e sport, sa-

rà determinata la data di inizio del corso di laurea.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, e in particolare il titolo III della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'istruzione universitaria.

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere decorrente dall'anno finanziario 1988 per l'inquadramento del personale non docente di cui all'articolo 17, valutato in lire tre miliardi in ragione di anno per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) di bilancio triennale 1988-1990.

2. All'inquadramento del personale si provvede mediante prelievo dai 6.000 posti di professore associato e dai 4.000 posti a concorso libero di ricercatore previsti, rispettivamente, dall'articolo 20, secondo comma, e dall'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.